Città di Castenaso

AREA TECNICA

U.O. SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

ORDINANZA SINDACALE N. 26 / 2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- il D.L. 06/02/2020 convertito con modifiche dalla legge 13/2020, il D.L. N. 09/2020, il D.L. n. 11/2020, il D.L. n. 18/2020, il D.L. 19/2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i più recenti D.P.C.M. :

- del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».";

- del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».";

RILEVATO che l'attuale andamento dell'epidemia da COVID-19 nei territori della Regione Emilia-Romagna ha richiesto l'emanazione di ulteriori misure restrittive per limitare il diffondersi del contagio del virus al fine di garantire la piena operatività delle strutture sanitarie della Regione, disposte con atto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 12/11/20202 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", con il quale sono state disposte, fra l'altro, ulteriori misure di contenimento relative ai mercati sul territorio regionale;

VISTO in particolare il disposto del punto a4 del citato Decreto del Presidente della Regione che sancisce testualmente :

"E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- *nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;*
- *presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;*
- *sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;*
- *applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;"*

DATO ATTO che allo stato sul territorio del comune di Castenaso si tiene :

- mercato settimanale per il commercio su aree pubbliche ai sensi del D.Lgs 114/98 e L.R. 12/1999, il mercoledì mattina nell'area pubblica adibita a parcheggio posta in via XXI Ottobre angolo via dello Sport ;
- un mercato riservato a produttori agricoli "*Mercato Contadino*" che si volge il martedì pomeriggio nella frazione di Villanova su parte del parcheggio pubblico antistante il civico 2 di via Villanova;
- un mercato riservato a produttori agricoli "*Mercato Contadino*" che si volge il sabato pomeriggio nel Capoluogo piazza Zappelloni;

DATO ATTO che gli operatori dei mercati in generale, sono già organizzati attraverso forme partecipative degli operatori, Consorzi e loro associazioni, ed in grado di adottare le necessarie misure di contenimento del COVID-19 come impartite dalle disposizioni ad oggi emanate, nonché approntare e gestire le necessarie attrezzature per la conformità degli spazi e luoghi assegnati, sempre in conformità alle prescrizioni

sopra citate;

DATO ATTO che la prosecuzione dei suddetti mercati è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza, come indicato nel Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 12/11/2020, in modo che sia assicurato il rispetto di quanto in esso contenuto, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, nonché qualunque altra misura di cautela individuata;

RITENUTO necessario, al fine di garantire il funzionamento dei suddetti mercati, di adottare apposito piano nel rispetto delle condizioni minime previste per il loro svolgimento, come da allegato alla presente ordinanza, parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DISPONE

fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi per le motivazioni di cui sopra, che si svolgono regolarmente:

-
- mercato settimanale per il commercio su aree pubbliche ai sensi del D.Lgs 114/98 e L.R. 12/1999, che si svolge il mercoledì mattina nell'area pubblica adibita a parcheggio posta in vi XXI Ottobre angolo via dello Sport;
- mercato riservato a produttori agricoli "*Mercato Contadino*" che si volge il martedì pomeriggio nella frazione di Villanova su parte del parcheggio pubblico antistante il civico 2 di via Villanova;
- mercato riservato a produttori agricoli "*Mercato Contadino*" che si volge il sabato pomeriggio nel Capoluogo piazza Zappelloni;

ed al fine di garantirne il corretto funzionamento, i medesimi si terranno nel rispetto delle condizioni minime previste per il loro svolgimento, come da allegato alla presente ordinanza, parte integrante e sostanziale, a far data dalla data del presente provvedimento e fino a l'adozione di ulteriori provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza.

DISPONE

altresì, la consegna dell'allegato sopra indicato, a tutti gli Operatori dei mercati, affinché adottino quanto di loro competenza per garantire un corretto svolgimento delle operazioni giornaliere.

Viene demandato ai Responsabili delle aree interessate di provvedere a quanto necessario affinché si concretizzi quanto sopra, prevedendo anche la possibilità di spostare i posteggi al fine di consentire una idonea perimetrazione, per garantire l'osservanza delle misure di sicurezza.

Copia del piano allegato alla presente ordinanza verrà consegnata alle Associazioni

dei settori economici qui interessati, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune e dell'Unione Terre di Pianura.

La mancata osservazione delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dagli artt. 4 del D.L. n. 19/2020.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine tutte, sono incaricate dei necessari controlli e della corretta esecuzione del presente atto.

Lì, 17/11/2020

IL SINDACO
GUBELLINI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)